SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 1**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 gennaio 1988** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati in un'apposita serie speciale che esce il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane ed è posta in vendita nelle edicole nazionali.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1987, n. 540.

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Convocazione e organizzazione

1. È indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.

Scopo della Conferenza

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica in favore degli italiani all'estero per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali delle comunità italiane all'estero;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli italiani all'estero sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei Paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il Paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di italiani all'estero aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

Art. 3.

Comitato organizzatore

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984;

o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera *c*) e tra i rappresentanti di cui alla lettera *e*) del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse preconferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonche su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

Art. 4.

Comitato ristretto

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composta da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;

e) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

Art. 5.

Data della Conferenza

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

Art. 6.

Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

Art. 7.

Delegati e invitati alla Conferenza

1. Partecipano alla conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonché i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'articolo 24,

secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle comunità di origine italiana nei vari Paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari Paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

Art. 8.

Segretariato e segretario generale della Conferenza

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda della necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire cinque miliardi, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— La legge n. 205/1985 istituisce i comitati dell'emigrazione italiana in tutte le circoscrizioni consolari in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, stabilisce le norme per la elezione dei suoi membri e prevede l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati stessi.

— La legge n. 530/1986 apporta modifiche ad alcune disposizioni della precedente legge limitatamente alle prime elezioni, estendendone l'ambito di applicazione ai Paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari.

Nota all'art. 7:

Si trascrive il testo dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge n. 205/1985:

«Nei Paesi in cui non sia possibile procedre alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.
In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle diposizioni della presente legge».

Nota all'art. 8:

Il D.P.R. n. 571/1958 fissa, con apposita tabella, i limiti numerici e di qualifica dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base alla previsione dell'art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nota all'art. 9:

Il D.P.R. 17 dicembre 1966 regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1803):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 27 ottobre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 3 dicembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 711):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 22 dicembre 1987.

87G0741

LEGGE 29 dicembre 1987, n. 541.

Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: «Il tempo libero e l'era tecnologica».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane (Australia) nel 1988, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Brisbane (Australia) del 1988, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Il Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è tratto dai funzionari della carriera diplomatica ed è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Il predetto Commissariato cessa di essere operante entri sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 3.

1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

3. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

Art. 4.

1. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

2. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

3. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

Art. 5.

1. Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, nonché ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale *in loco*, nonché consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unità.

2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso.

4. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 6.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 7

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 8.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 3.500 milioni lo specifico accantonamento predisposto per «Partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Brisbane» e quanto a lire 3.500 milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il R.D.L. n. 24/1931 e le leggi n. 687/1952 e n. 314/1978, hanno ratificato la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, nonché i protocolli firmati a Parigi il 10 maggio 1948 ed il 30 novembre 1972, che modificano la predetta convenzione. I citati atti internazionali disciplinano l'organizzazione delle esposizioni internazionali e universali, promosse dagli Stati Parte e selezionate dal Bureau International des Expositions (B.I.E.).

Nota all'art. 4:

Il D.P.R. n. 571/1958 fissa, con apposita tabella, i limiti numerici e di qualifica dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base alla previsione dell'art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nota all'art. 5:

Per il contenuto del D.P.R. n. 571/1958 si veda la precedente nota all'art. 4.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1612):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 ottobre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 20 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione e approvato l'11 novembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 644):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 4 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 22 dicembre 1987.

87G0742

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1987.

Istituzione di un valico doganale e di un posto doganale in località La Coche, nel comune di Claviere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche al predetto testo unico, tra le quali la sostituzione dei primi tre commi dell'art. 9;

Ritenuta la necessità di apportare una integrazione alla tabella allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, al fine di normalizzare formalmente la posizione del valico di La Coche, presso la stazione di partenza della sciovia «Pian del Sole»;

Decreta:

Art. 1.

Il valico di La Coche, presso la stazione di partenza della sciovia «Pian del Sole», viene incluso fra i punti di attraversamento della linea doganale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

Art. 2.

È istituito il posto doganale di La Coche, in prossimità della stazione di partenza della sciovia «Pian del Sole», dipendente dalla dogana di Claviere.

Le facoltà del predetto posto doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio a norma dell'art. 9, terzo comma, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11599

DECRETO 9 dicembre 1987.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1987 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

688) «Assistenza pubblica estense - Associazione di volontariato», con sede in Ferrara;

689) «Fraternita di misericordia di Benevento», con sede in Benevento;

690) Associazione «Gruppo volontari del pronto soccorso (Croce Oro) - Sedriano», con sede in Sedriano (Milano);

691) «Fraternita di misericordia San Francesco - Massa», con sede in Massa (Massa Carrara);

692) «Associazione volontari di pronto soccorso», con sede in Rovellasca (Como);

693) «Pubblica assistenza crevalcore - Associazione volontaria di soccorso», con sede in Crevalcore (Bologna);

694) Associazione «Croce verde Porcari», con sede in Porcari (Lucca);

695) Associazione «S.O.S. Associazione volontaria», con sede in San Sperate (Cagliari);

696) Associazione «Croce verde» - Assistenza pubblica, con sede in Crotone (Catanzaro);

697) «Associazione Univol - Volontari uniti per la sanità e la solidarietà sociale», con sede in Bari;

698) Associazione «Croce azzurra - Badesi», con sede in Badesi (Sassari);

699) Associazione «Sammichele soccorso emergenza radio», con sede in Sammichele di Bari;

700) Associazione «Corpo volontari del soccorso di Villadossola», con sede in Villadossola (Novara);

701) «Associazione volontaria pronto intervento locatese», con sede in Locate di Triulzi (Milano);

702) Pubblica assistenza AVIS, con sede in Montemarciano (Ancona);

703) «Fraternita di misericordia di Pedara», con sede in Pedara (Catania);

704) Associazione «C.A.V. - Corpo antincendio volontario - Pubblica assistenza», con sede in Pieve Fosciana (Lucca);

705) «Pubblica assistenza AVIS Cortemaggiore», con sede in Cortemaggiore (Piacenza);

706) Associazione «Croce verde di Alà dei Sardi», con sede in Alà dei Sardi (Sassari);

707) «Associazione volontari assistenza pubblica», con sede in Sestola (Modena);

708) Associazione V.E.S. (Volontariato emergenza soccorso), con sede in Salandra (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11598

DECRETO 30 dicembre 1987.

Determinazione del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Marsala.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che nei giorni 30 e 31 ottobre 1987 è stato provveduto alla disinfestazione dei locali in cui ha sede la commissione tributaria di primo grado di Marsala:

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata commissione tributaria e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Marsala è accertato per i giorni 30 e 31 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11625

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 1987.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero con nota n. 1241 del 23 dicembre 1987 concernente l'adeguamento delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada,

Considerati gli accordi in data 23 aprile 1987 e 11 dicembre 1987 tra le rappresentanze confederali degli utenti e le associazioni degli autotrasportatori;

Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto ministeriale 18 novembre 1982, nella misura del 5% rispetto alle tariffe risultanti dall'applicazione del decreto ministeriale 23 aprile 1987.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle suindicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi successivi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il D.P.R. n. 56/1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978.

— Il D.M. 18 novembre 1982 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

— Il D.M. 7 dicembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983.

— Il D.M. 22 febbraio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985.

— Il D.M. 11 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1986.

— Il D.M. 23 aprile 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 5, 7 e 8 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982, sono i seguenti:

«Art. 5 *(Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto)*. — Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella *A*.

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario».

«Art. 7 *(Livelli tariffari e classi di peso).* — I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella *C.*

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 q.li;
oltre 100 fino a 200 q.li;
oltre 200 fino a 230 q.li;
oltre 230 fino a 280 q.li;
oltre 280 q.li.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore».

«Art. 8 *(Trasporto con più luoghi di carico e scarico).* — Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraveso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

Classi di peso	Lire
Q.li 280	25.000
Q.li 230	23.500
Q.li 200	22.000
Q.li 100	14.000
Q.li 50	10.000

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Art. 13 *(Contratti particolari).* — Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E,* le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Il contratto che prevede l'esecuzione dei servizi alle condizioni suddette deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Esso deve essere inviato a cura del vettore nel termine di 10 giorni dalla data di stipulazione, al competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

87A11623

DECRETO 30 dicembre 1987.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986, col quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 maggio 1986;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma 10-*ter,* col quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter* della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine è stato fissato alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 870;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese, fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti;

Ritenuta l'opportunità, — in attesa dei pareri del Comitato centrale per l'albo e delle regioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1987, n. 132, art. 4, comma 10, — di mantenere in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 in attesa della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto di cose;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 30 marzo 1988.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1988.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;
veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;
autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— La legge n. 44/1986 converte in legge il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1986 è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 1987.

Fino a tale data, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano altresì:

a) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino cessionarie dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni antecedentemente alla suddetta data;

b) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni, acquistino l'intero parco veicolare dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attività di autotrasporto.

In tale caso l'impresa che ha cessato l'attività non potrà ottenere autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attività;

c) alle società che pur non essendo iscritte all'albo degli autotraportatori, né titolari di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, si siano costituite a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di società iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985;

d) alle imprese acquirenti i veicoli in disponibilità di imprese il titolare delle quali sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attività di trasporto.

Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera *d)* dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 4 luglio 1985 devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli con rinuncia alle autorizzazioni».

87A11624

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1987.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 14% per il periodo 1° settembre 1986-31 agosto 1987;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988;

Visti i tassi di interesse applicati al 1° settembre 1987 delle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988, al 13% (tredici per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

87A11596

DECRETO 16 novembre 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° aprile 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° aprile 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1987, fino a quella n. 10 di scadenza 1° aprile 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito

Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,15% - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 25 marzo 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1987 - Roma, 1° aprile 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 785900 di pos. (Serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° aprile 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 25 marzo 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,15%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,15% - 1° aprile 1992».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata in sottofondo, in colore verde, la leggenda «1992», anno di scadenza dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1987
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 368

87A11597

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 dicembre 1987, n. A/213322.

Importazione dalla Romania di taluni prodotti sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa per l'anno 1988.

A tutti i Ministeri, gli enti e le associazioni di categoria interessati

In attesa che il Consiglio CEE adotti il regime definitivo, si comunica che per l'anno 1988 vengono messe provvisoriamente in distribuzione, con riferimento al regolamento CEE n. 686 del 9 marzo 1987 del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, nei confronti della Romania le seguenti quote di autolimitazione concernenti l'Italia:

Numero ord.	Codice N.C.	Designazione merci		Quantità o valori (in milioni di lire)
1	2707.10-90 20-90 30-90 50-91 50-99 99-30	Oli provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile diversi dai benzoli, toluoli e xiloli	L.	375
2	2815.11-00 12-00	Idrossido di sodio	L.	375
3	2840.30-00	Perborati di sodio	T.	360
4	2903.30-10	Fluoruri	T.	14
5	2903.11-00 21-00 22-00 23-00 29-00	Clorometano; cloruri non saturi	L.	740
6	2914.11-00	Acetone	T.	41.100
7	2917.14-00	Anidride maleica	T.	250
8	2917.35-00	Anidride ftalica	T.	310
9	2917.34-10 33-00 34-90 39-90	Ftalati di diisoottile, di dimetile e di dietile	L.	555
10	2926.10-00	Acrilonitrile	T.	300
11	4410.10-10 10-30 10-50 10-90	Legno formato con trucioli, segatura, ecc.	T.	9.000
12	4804.11-11 11-15 11-19 19-11 19-15 19-19 19-31 19-35 19-39 21-10 29-10 31-10 31-50 39-10 39-51 39-59 41-11 41-19 42-10 49-10 51-10 52-10 53-11 59-10 4809.90-00	Carta e cartoni Kraft	T.	3.500
13	7003.11-90 19-90 20-10 20-90 30-00 7004.10-30 10-50 10-90 90-50 90-70 90-91 90-93 90-95 90-99	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato, non lavorato	T.	6.000

Numero ord.	Codice N.C.	Designazione merci	Quantità o valori (in milioni di lire)	
13	7005.10-10	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato, non lavorato	T.	6.000
	10-31			
	10-33			
	10-35			
	10-91			
	10-93			
	10-95			
	21-10			
	21-20			
	21-30			
	21-40			
	21-50			
	21-90			
	29-10			
	29-31			
	29-33			
	29-35			
	29-91			
	29-93			
	29-95			
	30-00			
	7006.00-90			
	7008.00-11			
	00-19			
	00-91			
	00-99			
	7016.90-10			
14	7601.10-00	Alluminio greggio	T.	2.200
	20-10			
	20-90			
15	7604.10-10	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	T.	350
	10-90			
	29-10			
	29-90			
	7605.11-00			
	19-10			
	19-90			
	21-00			
	29-10			
	29-90			
16	7606.11-10	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio	T.	1.300
	11-91			
	11-93			
	11-99			
	12-10			
16	12-50	Lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio	T.	1.300
	12-91			
	12-93			
	12-99			
	91-00			
	92-00			
17	7607.11-10	Fogli e nastri di alluminio	T.	100
	11-90			
	19-10			
	19-90			
	20-10			
	20-90			
18	7614.10-00	Cavi, trecce, ecc. (escl. le corde) di alluminio	L.	190
	90-10			
	90-90			
19	8701.10-10	Trattori, compresi i trattori verricello	N.	1.800
	10-90			
	20-10			
	20-90			
	30-00			
	90-11			
	90-15			
	90-21			
	90-25			
	90-31			
	90-35			
	90-39			
	90-50			
	90-90			
20	8406.10-10	Motori, telai, carrozzerie, parti, pezzi staccati ed accessori per trattori	L.	4.180
	29-10			
	29-30			
	29-50			
	29-70			
	29-90			
	33-90			
	34-30			
	34-91			
	34-99			
	90-70			
	90-91			
	90-93			
	90-99			

Numero ord.	Codice N.C.	Designazione merci	Quantità o valori (in milioni di lire)
20	8407.10-10	Motori, telai, carrozzerie, parti, pezzi staccati ed accessori per trattori	L. 4.180
	10-70		
	10-80		
	10-90		
	20-10		
	20-31		
	20-35		
	20-37		
	21-11		
	21-19		
	21-91		
	21-99		
	29-10		
	29-30		
	31-00		
	32-00		
	33-10		
	34-10		
	90-10		
	90-50		
	8408.10-10		
	10-21		
	10-25		
	10-30		
	10-40		
	10-50		
	10-60		
	20-51		
	20-55		
	20-57		
	20-99		
	90-10		
	90-21		
	90-29		
	90-31		
	90-35		
	90-37		
	90-51		
	90-55		
	90-57		
	90-71		
	90-75		
	90-99		
	8409.10-10		
	10-90		
	91-00		
	99-00		

Numero ord.	Codice N.C.	Designazione merci	Quantità o valori (in milioni di lire)
20	8706.00-11	Motori, telai carrozzerie, parti, pezzi staccati ed accessori per trattori	L. 4180
	00-19		
	00-91		
	00-99		
	8707.10-10		
	10-90		
	90-10		
	90-90		
	8708.10-10		
	10-90		
	21-10		
	21-90		
	29-10		
	29-90		
	31-10		
	31-91		
	31-99		
	39-10		
	39-90		
	40-10		
	40-90		
	50-10		
	50-90		
	60-10		
	60-91		
	60-99		
	70-10		
	70-50		
	70-91		
	70-99		
	80-10		
	80-90		
	91-10		
	91-90		
	92-10		
	92-90		
	93-10		
	93-90		
	94-10		
	94-90		
	99-10		
	99-91		
	99-99		

Per l'importazione dei prodotti sopracitati soggetti ad autolimitazione, gli operatori interessati dovranno inoltrare domande redatte secondo le modalità vigenti a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno ed entro i limiti degli ammontari fissati per ciascun prodotto.

Le domande di importazione dovranno essere corredate dall'originale della licenza di esportazione rilasciata dalle competenti autorità romene.

Il Ministro: RUGGIERO

87A11607

CIRCOLARE 28 dicembre 1987, n. 54/87.

Importazione di alcuni tipi di chiusure a strappo originarie dal territorio di Taiwan.

Il regolamento CEE n. 3752/87 del 15 dicembre 1987, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 353 del 16 dicembre u.s., ha sottoposto ad autorizzazione le importazioni in Italia di chiusure a strappo con graffette non di metallo comune (S.A. 96.07.19.00 e 96.07.20.91 già v.d. 98.02/510 e 550) fissando, per il periodo 16 dicembre 1987-31 dicembre 1988, un plafond di metri lineari 33.300.000.

Gli importatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III, apposita istanza secondo i modi d'uso.

L'istanza dovrà essere corredata da fattura e dall'originale della licenza «speciale» di esportazione rilasciata dalle competenti autorità di Taiwan.

Il Ministro: RUGGIERO

87A11608

CIRCOLARE 29 dicembre 1987, n. 55/87.

Regime di importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 3451 del 18 novembre 1987 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 328 del 19 novembre 1987), la procedura per il rilascio delle «dichiarazioni d'importazione» o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato III, originari dai Paesi terzi, prevede quanto segue:

1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o nella dichiarazione, corredata di due copie:

del, o dei contratti di acquisto;

della, o delle conferme d'ordine, vistate per i Paesi a commercio di Stato, dagli uffici commerciali presso le rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia;

e, se del caso, della fattura pro-forma,

l'importatore deve specificare:

a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;

b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata (v. «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 256 del 7 settembre 1987);

c) la quantità e relativo valore dei prodotti, in tonnellate, ripartita per lotto;

d) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

e) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore;

f) il nome, e l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore, nonché il numero di iscrizione alla camera di commercio e il numero meccanografico del Mincomes;

g) per i prodotti di cui al codice 7201 della nomenclatura combinata il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce;

h) la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione;

i) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

j) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura.

2. L'importatore deve fornire, inoltre, le seguenti informazioni supplementari:

A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati negli allegati I e II (importazione diretta da Paesi terzi Accordisti EFTA e non):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire/Kg: se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipula del contratto; indicazione del prezzo reso (cioè il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc.) al netto dell'I.V.A.;

c) l'indicazione:

del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino o, solo per i prodotti originari e provenienti da uno dei Paesi elencati nell'Allegato I (Paesi EFTA Accordisti), del listino del produttore del Paese d'origine;

o, se del caso, dell'offerta del Paese sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua identificazione, compresa la data di tale offerta.

B. Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato negli allegati I e II:

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipula del contratto).

3. L'importatore deve dichiarare che non beneficierà di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della sua domanda di autorizzazione o della dichiarazione d'importazione, e precisare se la sua domanda o la dichiarazione d'importazione è relativa ad una consegna analoga già oggetto di una precedente richiesta.

Inoltre, l'importatore è tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa:

una specifica — in duplice copia — dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte, debitamente datata e firmata;

se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica — in duplice copia — dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti, secondo lo schema di cui all'allegato V, debitamente firmato e datato.

4. È considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

5. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o dalla data di apposizione del visto ministeriale sulla dichiarazione di importazione, secondo il caso. In particolare la dichiarazione di importazione resta valida trenta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale ai fini dell'emissione della dichiarazione valutaria o d'importazione e la relativa importazione definitiva deve essere effettuata, comunque, entro i novanta giorni dalla data di apposizione del suddetto visto.

6. Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione complementare utilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale Import-Export di questo Ministero: i documenti non utilizzati o le copie di quelli parzialmente utilizzati, devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

7. L'apposizione del visto ministeriale su una successiva dichiarazione o la concessione di una eventuale proroga di importazione è subordinata al puntuale adempimento del punto 6 allorché si tratti di stessi prodotti o stessa origine oggetto del precedente documento di importazione.

8. La circolare n. 43/87 del 19 giugno 1987 è abrogata.

Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1988 fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO I

Austria	Norvegia
Finlandia	Svezia

ALLEGATO II

Brasile	Polonia
Bulgaria	Romania
Cecoslovacchia	Ungheria
Corea del Sud	Venezuela

ALLEGATO III

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00
7202 11 10
7202 11 90
7202 99 11
7203 90 00
7204 50 10
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 99
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 99
7208 14 10
7208 14 90
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 99
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 99
7208 24 10
7208 24 90
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 91
7208 35 93
7208 35 99
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 91
7208 45 93
7208 45 99
7208 90 10
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 11
7210 70 19
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 00
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 00
7216 32 00
7216 33 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7221 00 10
7221 00 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 91
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 10 00
7224 90 11
7224 90 30
7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 11
7225 20 19
7225 20 80
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 00
7225 90 10
7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 00
7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 90
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 10
7228 30 90
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00

ALLEGATO IV

DETTAGLIO INFORMAZIONI RICHIESTE AL FINE DEL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI CECA DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE CECA N.3451/87

anno 1988

IMPORTATORE ____________________

indirizzo ____________________

telefono ____________________ telex ____________________

settore merceologico di appartenenza ____________________

VENDITORE ____________________

indirizzo ____________________

telefono ____________________ telex ____________________

PRODUTTORE (se diverso dal venditore) ____________________

indirizzo ____________________

telefono ____________________ telex ____________________

ORIGINE ____________________ PROVENIENZA ____________________

importazione prevista alla data ____________________ presso la dogana di ____________________

Punto di resa CIF ____________________ resa CIF ____________________

luogo di destinazione ____________________

numero del contratto e data ____________________

quantita' totale del contratto: tonn. ____________________

condizioni di pagamento ____________________

prodotto ____________________

listino scelto per l'allineamento ____________________

Se la merce e' di seconda scelta i motivi che giustificano il declassamento o il fuori standard vanno enumerati nell'apposita scheda

Si dichiara sotto la propria responsabilita' che gli elementi indicati corrispondono a verita'

Firma data

LOTTI	DIMENSIONI (spess.xlargh.xlungh.)	QUALITA' secondo listino scelto	QUANTITA'	PREZZO CIF* (non sdog.L/Kg)	PREZZO RESO**
LOTTO 1					
LOTTO 2					
LOTTO 3					
LOTTO 4					
LOTTO 5					
LOTTO 6					
LOTTO 7					
LOTTO 8					
LOTTO 9					
LOTTO 10					
LOTTO 11					
LOTTO 12					
LOTTO 13					
LOTTO 14					
LOTTO 15					

* SE IL PREZZO E' IN VALUTA STRANIERA INDICARE IL CAMBIO
** PREZZO RESO = PREZZO CIF+DAZIO+TRASPORTO DA PUNTO DI RESA CIF A LUOGO DI DESTINAZIONE

ALLEGATO V

QUESTIONARIO CONCERNENTE LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI DI 2 SCELTA DA PAESI TERZI

Paese :__________ Importatore :__________ Prodotto :__________ tonn.: ______

A) DECLASSATI categoria dei difetti		definizione dei difetti		tonnellate interessate nei singoli lotti (eventualmente in %)	osservazioni (ribassi praticati)
1. Difetti di superfice	☐	Soffiature	☐		
		Paglie........	☐		
		Cricche	☐		
		Ondulazioni	☐		
		Bordi rovinati........	☐		
		Telescopicita'.Cattivo arrotolamento (per i coils)........	☐		
		Ruggine........	☐		
		Graffi	☐		
		Altri da precisare (nel caso fornire documentazione fotografica).......	☐		
2. Difetti interni	☐	Sdoppiature	☐		
		Polmonature	☐		
		Altri da precisare........	☐		
3. Caratteristiche chimiche	☐	Analisi non conforme alla norma di riferimento	☐		
		Altri da precisare........	☐		
4. Catarreristiche meccaniche	☐	Resistenza non conforme alla norma di riferimento	☐		
		Limite elastico non conforme alla norma di riferimento........	☐		
		Altri da precisare........	☐		
5. Caratteristiche dimensionali	☐	Tolleranze dimensionali non conformi alla norma di riferimento (prodotti piatti)	☐		
		larghezza	☐		
		lunghezza	☐		
		spessore	☐		
		planarita'........	☐		
		Tolleranze dimensionali non conformi alla norma di riferimento (prodotti lunghi)	☐		
		diametro/larghezza	☐		
		spessore dell'anima........	☐		
		spessore dell'ala	☐		
		altezza	☐		
		lunghezza	☐		
		raddrizzatura e profilo	☐		
		Altri da precisare........	☐		
B) FUORI FORMATO E QUALITA' NON COMMERCIALI	☐	Formati non commerciali in pacchi o lotti omogenei	☐		
		Formati non commerciali in monte	☐		
		Formati alla rinfusa in monte	☐		
		Qualita' non commerciali (precisare).	☐		
		Altri da precisare........	☐		

88A11657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 249

Corso dei cambi del 22 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1198,800	1198,800	1198,70	1198,800	1198,800	1198,80	1199,200	1198,800	1198,800	1198,80
Marco germanico	735,320	735,320	735,75	735,320	735,320	735,32	735,300	735,320	735,320	735,32
Franco francese	217,320	217,320	217,75	217,320	217,320	217,32	217,350	217,320	217,320	217,32
Fiorino olandese	653,340	653,340	653,60	653,340	653,340	653,34	653,310	653,340	653,340	653,34
Franco belga	35,150	35,150	35,18	35,150	35,150	35,15	35,159	35,150	35,150	35,15
Lira sterlina	2193,300	2193,300	2193 —	2193,300	2193,300	2193,30	2193,200	2193,300	2193,300	2193,30
Lira irlandese	1952,900	1952,900	1955 —	1952,900	1952,900	1952,90	1952,500	1952,900	1952,900	—
Corona danese	191 —	191 —	190,90	191 —	191 —	191 —	190,910	191 —	191 —	191 —
Dracma	9,266	9,266	9,28	9,266	9,266	—	9,280	9,266	9,266	—
E.C.U.	1519,200	1519,200	1517,68	1519,200	1519,200	1519,20	1519,100	1519,200	1519,200	1519,20
Dollaro canadese	917,800	917,800	917,50	917,800	917,800	917,80	917,600	917,800	917,800	917,80
Yen giapponese	9,456	9,456	9,46	9,456	9,456	9,45	9,466	9,456	9,456	9,45
Franco svizzero	905,400	905,400	905,50	905,400	905,400	905,40	905,450	905,400	905,400	905,40
Scellino austriaco	104,446	104,446	104,53	104,446	104,446	104,40	104,450	104,446	104,446	104,44
Corona norvegese	187,830	187,830	188 —	187,830	187,830	187,83	187,960	187,830	187,830	187,83
Corona svedese	202,190	202,190	202 —	202,190	202,190	202,19	202,190	202,190	202,190	202,19
FIM	297,050	297,050	297,50	297,050	297,050	297,05	297,600	297,050	297,050	—
Escudo portoghese	8,960	8,960	9 —	8,960	8,960	8,96	8,990	8,960	8,960	8,96
Peseta spagnola	10,838	10,838	10,835	10,838	10,838	10,83	10,838	10,838	10,838	10,83
Dollaro australiano	853,700	853,700	855 —	853,700	853,700	853,70	855,500	853,700	853,700	853,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1987

Dollaro USA	1199 —	Lira irlandese	1952,700	Scellino austriaco	104,448
Marco germanico	735,310	Corona danese	190,955	Corona norvegese	187,895
Franco francese	217,335	Dracma	9,273	Corona svedese	202,160
Fiorino olandese	653,325	E.C.U.	1519,150	FIM	297,325
Franco belga	35,154	Dollaro canadese	917,700	Escudo portoghese	8,975
Lira sterlina	2193,250	Yen giapponese	9,461	Peseta spagnola	10,838
		Franco svizzero	905,425	Dollaro australiano	854,600

Media dei titoli del 22 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,550
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	107,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,325
» » » » EFIM 1-8-1988	100,700
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	100,825
» » » » 1- 8-1983/88	100,675
» » » » 1- 9-1983/88	100,875
» » » » 1-10-1983/88	100,925
» » » » 15- 7-1985/90	99,375
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	98,925
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	102,700
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	102,900
» » » » 18-12-1985/90	100,475
» » » » 1- 1-1984/91	103,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,525
» » » » 1- 2-1984/91	102,750
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	101,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,775
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,550
» » » » 1- 2-1985/92	99,075
» » » » 18- 4-1986/92	98,600
» » » » 19- 5-1986/92	97,825
» » » » 18- 6-1986/93	96 —
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	96,025
» » » » 1- 2-1985/95	99,300
» » » » 1- 3-1985/95	95,575
» » » » 1- 4-1985/95	95,575
» » » » 1- 5-1985/95	95,475
» » » » 1- 6-1985/95	95,150
» » » » 1- 7-1985/95	97,025
» » » » 1- 8-1985/95	97,350
» » » » 1- 9-1985/95	97,050
» » » » 1-10-1985/95	97,050
» » » » 1-11-1985/95	97,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,650
» » » » 1- 1-1986/96	97,950
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	98,075
» » » » 1- 3-1986/96	97,500
» » » » 1- 4-1986/96	97 —
» » » » 1- 5-1986/96	96,900
» » » » 1- 6-1986/96	97,125
» » » » 1- 7-1986/96	97,150
» » » » 1- 8-1986/96	96,725
» » » » 1- 9-1986/96	96,800
» » » » 1-10-1986/96	96,350
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,125
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,200
» » » 12,50% 1-10-1988	101,425
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,450
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,125
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,650
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,825
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,475
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,700
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,350
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,275
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,400
» » » 9,25% 1-10-1990	96,050
» » » 9,25% 1-11-1990	96,325
» » » 9,25% 1-12-1990	97,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,475
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	—
» » » 9,15% 1- 5-1992	—
» » » 9,15% 1- 6-1992	—
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,225
» » » » 1983/90 11,50%	106,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,450
» » » » 1984/92 10,50%	107,200
» » » » 1985/93 9,60%	102,400
» » » » 1985/93 9,75%	103,675
» » » » 1985/93 9,00%	100,775
» » » » 1985/93 8,75%	100,450
» » » » 1986/94 8,75%	99,750
» » » » 1986/94 6,90%	92,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M22127

MINISTERO DELL'INTERNO

72° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87 e n. 256/87, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 5326 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GARAND» MOD. M 1
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UN
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 474
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5327 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAS» MOD. 1949
Calibro: MM. 7,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma non deve essere idonea ad alloggiare il tromboncino lanciagranate.

N. 5328 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5329 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5330 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5331 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5332 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5333 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 264 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5334 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5335 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5336 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5337 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5338 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5339 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5340 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **5341** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. ME 38 P
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 138 CON PROLUNGA MM. 168
Lunghezza dell'arma: MM. 210 CON PROLUNGA MM. 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. **5342** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. MAGNUM ME
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 100 CON PROLUNGA MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 235 CON PROLUNGA MM. 265
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. **5343** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 5
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5344** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 88
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 187
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5345 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 422
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5346 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 422 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5347 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 422
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 229
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 15
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5349 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 15
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212,8
Lunghezza dell'arma: MM. 343
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5350 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 17
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 236
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5351 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 29
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «SMITH & WESSON» Mod. 629 Inox cal. 44 Magnum (canna mm. 76,2).

N. 5352 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 66
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 544 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 263,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 650 INOX
Calibro: 22 MAGNUM RIM FIRE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia calibro 22 L.R.

N. 5355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 651 INOX
Calibro: 22 MAGNUM RIM FIRE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 229
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia calibro 22 L.R.

N. 5356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 657 INOX
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 203,2
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 657 INOX
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 657 INOX
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 289
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 657 INOX
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 213
Lunghezza dell'arma: MM. 354
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2165
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5361 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2114/2115
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 o 15
Lunghezza delle canne: MM. 505
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5362 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYER» MOD. MATCH
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630 DI CUI MM. 350 AD ANIMA RIGATA
Lunghezza dell'arma: MM. 1122
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO_2) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 12

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5363 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4783-C-82 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FAS» MOD. AP 606
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 385
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENCARELLI MASSIMO TITOLARE DELLA DITTA «FAS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5364 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI FIOCCHI» MOD. K 58
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 230
Lunghezza dell'arma: MM. 395
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5365 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI FIOCCHI» MOD. K 60 (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 245
Lunghezza dell'arma: MM. 402
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO_2)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5366 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. 55 B
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «HEYM» Mod. 55 B/SS calibro mm. 7 × 65 R (canne mm. 635).

N. 5367 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. 55 B
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «HEYM» Mod. 55 B/SS calibro mm. 9,3 × 74 R (canne mm. 635).

N. 5368 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. 55 B
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto express a caricamento successivo e singolo (manuale) «HEYM» Mod. 55 B/SS calibro 375 Holland & Holland Magnum (canne mm. 635).

N. 5369 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD: CARBINE L 61 R
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA.
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5370 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5371 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5372 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5373 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5374 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5375 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5376 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5377 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 61 R
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5378 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 579
Calibro: MM. 7-08
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5379 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 579
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5380 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 579
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 5381 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. CARBINE L 579
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5382 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. FIBERCLASS L 61 R
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5383 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1900
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5384 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1903
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5385 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1905
Calibro: MM. 9 × 56
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5386 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1910
Calibro: MM. 9,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5387 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «ARMY AND NAVY» MOD. CSL LONDON
Calibro: 500/3
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 685
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5388 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 18 novembre 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 21 S.
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 234,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

NOTE

Al n. 4638 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT 21 Baby calibro mm. 9 × 21 I.M.I. (canna mm. 90).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT 21 Baby Combat calibro mm. 9 × 21 I.M.I.. (canna mm. 90).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 4639 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT 21 calibro mm. 9 × 21 I.M.I. (canna mm. 120).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT 21 Combat calibro mm. 9 × 21 I.M.I. (canna mm. 120).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1448 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 140).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 140).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1449 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) calibro 44-40 Winchester (canna mm. 140).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) calibro 44-40 Winchester (canna mm. 140).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1450 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 190).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 190).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1451 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) calibro 44-40 Winchester (canna mm. 190).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) calibro 44-40 Winchester (canna mm. 190).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1452 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 300).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 300).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1453 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 44-40 Winchester (canna mm. 420).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1455 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 89).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 89).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1456 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 120).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 120).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1457 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 120).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 120).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1458 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 140).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 140).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1459 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 140).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 140).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1460 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 190).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 190).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1461 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 190).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) calibro 45 Colt (canna mm. 190).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1462 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 300).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 300).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 1463 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 420).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 calibro 45 Colt (canna mm. 420).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 ottobre 1987.

Al n. 4351 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «MAUSER» Mod. 300 SL calibro mm. 4,5 (canna mm. 480).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3882 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a ripetizione semplice (ordinaria) «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 820 S calibro 22 L.R. (canna mm. 660).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3881 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a ripetizione semplice (ordinaria) «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 820 K calibro 22 L.R. (canna mm. 660).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3357 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 75 Uto 1 calibro mm. 4,5 (canna mm. 480).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3358 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 75 KTO 1 calibro mm. 4,5 (canna mm. 480).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4526 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 28 calibro mm. 4,5 (canna mm. 440).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4527 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 34 calibro mm. 4,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4528 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 36 calibro mm. 4,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4529 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 38 calibro mm. 4,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4530 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 34 calibro mm. 5,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4531 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 36 calibro mm. 5,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5142 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 52 calibro mm. 4,5 (canna mm. 440).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4532 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 38 calibro mm. 5,5 (canna mm. 495).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5143 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 52 calibro mm. 5,5 (canna mm. 440).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 96 del Catalogo è iscritta la pistola ad aria compressa «DIANA» Mod. 10 calibro mm. 4,5 (canna mm. 180).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1693 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 6 M calibro mm. 4,5 (canna mm. 180).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1718 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 5 G calibro mm. 4,5 (canna mm. 180).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1719 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 6 G calibro mm. 4,5 (canna mm. 180).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3883 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a ripetizione semplice (ordinaria) «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 820 SF calibro 22 L.R. (canna mm. 690).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4524 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 24 calibro mm. 4,5 (canna mm. 440).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4525 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» Mod. 26 calibro mm. 4,5 (canna mm. 440).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 30 ottobre 1987, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000330/S.L. del 10 agosto 1987, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

RETTIFICHE

Al n. 4986 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «COLT» Mod. KING COBRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO), leggasi: Denominazione: «COLT» Mod. KING COBRA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO).

Al n. 5036 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «COLT» Mod. KING COBRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO), leggasi: Denominazione: «COLT» Mod. KING COBRA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO).

Al n. 5237 del Catalogo, dove è scritto: Cal.: 12/6,5 × 75 R/22 Hornet, leggasi: Cal.: 12/6,5 × 57 R/22 Hornet.

Nel 68° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, dove è scritto: Al n. 431 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo «PARDINI» Mod. PGP 75, cal. 132 L.R. (canna mm. 230), leggasi: Al n. 431 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo «PARDINI» Mod. PGP 75, cal. 22 L.R. (canna mm. 230).

87A11505

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 34.947.798.080, dovuto dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A11601

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 84/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	220.000
	- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	- annuale	L.	28.000
	- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:			
	- annuale	L.	105.000
	- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	28.000
	- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:			
	- annuale	L.	375.000
	- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221